

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2022, n. 1809

Comitato Promotore per la candidatura della Città di Bari quale sede della “Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo” (Anti Money Laundering Authority -AMLA)_ Adesione e approvazione dello Statuto.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal titolare della P.O. “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Misure antifrode”, confermata dalla Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza ed RPCT regionale, riferisce quanto segue:

Visti:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n. 1518/2015 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo “MAIA 2.0” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 26 aprile 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale della Presidenza;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1478 del 28 ottobre 2022, con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione della Sezione Affari istituzionali e Giuridici in ossequio all'art. 22, comma 2 del DPGR 31 luglio 2015 n. 443;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2123 del 16 dicembre 2021, con la quale è stato conferito, a decorrere dal 1° febbraio 2022, l'incarico di Dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione.

Premesso che:

- I fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo costituiscono una grave minaccia per il sistema finanziario, nazionale e europeo, e per la sicurezza dei cittadini.
- Al fine di strutturare un efficace sistema di contrasto al riciclaggio (*Anti-Money laundering* – AML), e al finanziamento del terrorismo (*Combating the Financing of Terrorism* – CFT), è necessario che le autorità governative operanti a livello nazionale, muovendo da prescrizioni e linee di intervento condivise, adottino comportamenti e misure di prevenzione del rischio uniformi.
- In tale ottica l'Unione europea (UE) ha progettato una metodologia di contrasto dei fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo che favorisce la realizzazione di un contesto normativo uniforme, coerente e coordinato, consentendo il conseguimento di risultati di elevata qualità in tutti gli Stati membri. Tale metodologia è fondata sulla promozione della cooperazione tra tutte le autorità competenti, l'assistenza reciproca (ove richiesta), lo scambio di risorse umane, lo svolgimento di attività di formazione altamente performanti e la condivisione di buone pratiche.
- Al fine di garantire adeguati strumenti e azioni nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, l'UE si è dotata fin dal 2018 di norme antiriciclaggio più rigorose che rendono difficile occultare fondi illegali dietro una serie di società fittizie e rafforzano i controlli sui paesi terzi a rischio, potenziando il ruolo delle autorità di vigilanza finanziaria e migliorando lo scambio e l'accesso alle informazioni.
- In particolare, le misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo hanno formato oggetto di trattazione nell'ambito della nuova Agenda strategica 2019-2024 del Consiglio Europeo. Nel dicembre 2019 il Consiglio ha infatti adottato priorità strategiche per rafforzare ulteriormente il quadro normativo dell'UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
- Nel maggio 2020 la Commissione Europea - in linea con le indicazioni strategiche dettate dal Consiglio - ha approvato un piano d'azione che definisce le misure previste per l'anno successivo per migliorare l'attuazione, la supervisione e il coordinamento delle norme UE nella materia in questione.
- Il 5 novembre 2020 il Consiglio Europeo ha adottato, infine, specifiche determinazioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, fornendo orientamenti politici, in particolare per la creazione di:

- un codice unico di norme che armonizza le norme dell'UE;
- un'autorità di vigilanza dell'UE con poteri di vigilanza diretta;
- un meccanismo di coordinamento e sostegno per le unità nazionali di informazione finanziaria.

Rilevato che:

- Al fine di promuovere il funzionamento efficiente del Sistema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), l'UE istituirà per l'anno 2023 un'apposita Autorità antiriciclaggio, "*Anti Money Laundering Authority (AMLA)*", con lo scopo di fornire un supporto alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, contribuendo all'armonizzazione e al coordinamento delle *policies* e delle prassi in materia, alla supervisione diretta dei soggetti finanziari a rischio elevato, nonché al coordinamento delle Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) operanti presso gli Stati Membri.
- In particolare, l' AMLA è chiamata a svolgere le seguenti attività:
 - monitorare e valutare gli sviluppi del mercato interno, delle minacce e delle vulnerabilità;
 - raccogliere e analizzare informazioni direttamente (nel corso della propria attività) o indirettamente (ricorrendo alle singole autorità nazionali di supervisione) in merito alle carenze emerse nell'applicazione delle norme AML/CFT da parte dei soggetti obbligati, sulla loro esposizione al rischio, sulle sanzioni adottate e sulle azioni correttive eventualmente intraprese;
 - sostenere e rafforzare la cooperazione e gli scambi di informazioni tra i soggetti sottoposti alla normativa AML/CFT (soggetti obbligati) e le autorità di vigilanza, con la finalità di sviluppare una comune comprensione dei rischi e delle minacce ML/FT per il mercato interno.
- Nella sua posizione il Consiglio Europeo conferisce all'autorità poteri di supervisione diretta di taluni tipi di enti creditizi e finanziari, compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività, se ritenuti a rischio e assegna inoltre all'autorità il compito di sottoporre a supervisione fino a 40 gruppi e soggetti, almeno nella prima procedura di selezione, e di garantire una copertura completa del mercato interno sotto la sua supervisione.

Considerato che:

- Ad oggi non è stato ancora raggiunto un accordo in ordine all'individuazione della sede della nuova Autorità;
- L'Italia è tra le nazioni candidate a ospitare la sede dell'AMLA insieme a Germania, Polonia e Lituania.

Pertanto con il presente schema di provvedimento si propone di candidare la città di Bari per ospitare l'Autorità Europea Antiriciclaggio "*Anti Money Laundering Authority*" (AMLA), in quanto sede di qualificati e significativi poli universitari, produttivi, finanziari e di innovazione tecnologica.

A tal fine si rende necessario:

- costituire, di concerto con il Comune di Bari, un Comitato promotore, denominato "Comitato Promotore per la candidatura della Città di Bari quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" (Anti Money Laundering Authority - AMLA), per presentare la candidatura della città di Bari e porre in essere tutte le azioni necessarie a garantirne un efficace sostegno a livello nazionale e internazionale, approvando nel contempo il relativo schema di statuto, allegato al presente schema di provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1). Successivamente alla costituzione, con rogito notarile il Comitato presenterà istanza per il riconoscimento legale della personalità giuridica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
- autorizzare la Regione a partecipare alla costituzione del "Comitato Promotore per la candidatura della Città di Bari quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo"(Anti Money Laundering Authority - AMLA)" in qualità di Socio promotore.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. N. 302 del 7/03/2022.

L'impatto di genere stimato è di:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'organo politico, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale di:

1. Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la costituzione del "Comitato Promotore per la candidatura della Città di Bari quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo"(Anti Money Laundering Authority - AMLA);
2. Approvare lo schema di statuto allegato (Allegato 1) al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. Disporre l'adesione della Regione Puglia al costituendo "Comitato Promotore per la candidatura della Città di Bari quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" (Anti Money Laundering Authority - AMLA), con sede in Bari, assumendo così la qualifica di Socio Promotore;
4. Autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a sottoscrivere l'atto pubblico di costituzione del nuovo Comitato promotore con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
5. Dare atto che le disposizioni contenute nello statuto allegato avranno efficacia vincolante per la Regione Puglia solo a seguito dell'approvazione del presente provvedimento deliberativo e della successiva costituzione dell'ente;
6. Disporre la pubblicazione del presente schema di provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i;
7. Dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di pubblicare il presente schema di provvedimento nella sua interezza nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali" del sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore	(Dott. Gianluigi Ciccarone)
Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici	(Dott.ssa Rossella Caccavo)
Il Segretario Generale della Presidenza	(Dott. Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale	(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare la costituzione del "Comitato Promotore per la candidatura della Città di Bari quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo"(Anti Money Laundering Authority - AMLA);
2. Di approvare lo schema di statuto allegato (Allegato 1) al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di disporre l'adesione della Regione Puglia al costituendo "Comitato Promotore per la candidatura della Città di Bari quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" (Anti Money Laundering Authority - AMLA), con sede in Bari, assumendo così la qualifica di Socio Promotore;
4. Di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a sottoscrivere l'atto pubblico di costituzione del nuovo Comitato promotore con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
5. Di dare atto che le disposizioni contenute nello statuto allegato avranno efficacia vincolante per la Regione Puglia solo a seguito dell'approvazione del presente provvedimento deliberativo e della successiva costituzione dell'ente;
6. Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i;
7. Di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di pubblicare il presente schema di provvedimento nella sua interezza nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali" del sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione.

Il Segretario Generale della Giunta
Dott.ssa ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
Dott. RAFFAELE PIEMONTESE



**REGIONE
PUGLIA**

All. 1

**Statuto del Comitato Promotore per la candidatura della Città di Bari quale sede della "Autorità
per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo"
("Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of
Terrorism" - AMLA)**

Art. 1 (Denominazione)

Su iniziativa della Regione Puglia e della Città di Bari è costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, un Comitato, senza fini di lucro, denominato "Comitato Promotore per la candidatura della Città di Bari quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" ("Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism" - AMLA).

Art. 2 (Sede)

Il Comitato promotore ha sede presso la Presidenza della Regione Puglia, con sede in Bari, via Nazario Sauro, n. 33.

Art. 3 (Scopo)

Il Comitato promotore non ha fini di lucro e ha lo scopo di predisporre e presentare la candidatura della Città di Bari quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" ("Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism", AMLA), Autorità indipendente di prossima istituzione da parte del Consiglio dell'Unione Europea, nonché di coordinare ogni attività inerente a tale scopo.

Art. 4 (Durata)

Il Comitato Promotore avrà durata fino all'assegnazione ufficiale della sede dell'Autorità, fatto salvo lo svolgimento delle necessarie attività volte alla sua liquidazione o trasformazione.

Art. 5 (Registrazione e Patrimonio)

Il Comitato promotore richiederà il riconoscimento legale della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il Comitato Promotore non possiede patrimonio.





**REGIONE
PUGLIA**

Art. 6 (Fondatori e Associati)

Sono membri fondatori del Comitato la Regione Puglia e la Città di Bari, rappresentati dal Presidente della Giunta della Regione Puglia e dal Sindaco di Bari, o loro delegati.

Possono essere associati successivamente al Comitato Promotore altri soggetti istituzionalmente interessati alle finalità del Comitato Promotore, previa domanda che sarà sottoposta all'approvazione unanime del Consiglio di Presidenza.

I membri Fondatori e Associati potranno svolgere direttamente o per il tramite di enti, in qualsiasi forma costituiti, di cui detengano il controllo o la partecipazione, attività rientranti nella sfera di operatività del Comitato. I membri Fondatori e Associati non potranno rivalersi nei confronti del Comitato per le attività volontariamente svolte a beneficio di questo né potrà essere loro riconosciuta alcuna forma di remunerazione o rimborso.

Art. 7 (Organi)

Sono organi del Comitato:

- il Consiglio dei Promotori
- il Consiglio di Presidenza
- il Presidente

I componenti degli organi del Comitato operano a titolo gratuito.

Art. 8 (Consiglio dei Promotori)

Il Consiglio dei Promotori è composto dai rappresentanti di ciascun ente Fondatore o Associato.

Qualora altri enti aderiscano al Comitato avranno facoltà di designare un componente.

Ciascun Ente potrà revocare e sostituire i propri rappresentanti in ogni momento attraverso una formale comunicazione al Presidente.

Il Consiglio dei Promotori è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato, o in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio dei Promotori si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, incluso il Presidente e con la presenza di entrambi i membri Fondatori.





REGIONE PUGLIA

Il Consiglio contribuisce all'attività del Comitato esprimendo pareri e proponendo iniziative e attività al Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio si esprime con pareri non vincolanti sulle proposte del Consiglio di Presidenza relative a:

- a) determinazione delle attività da svolgere per la redazione e la presentazione del progetto di candidatura;
- b) approvazione del progetto di candidatura;
- c) modifiche al presente Statuto;
- d) scioglimento o trasformazione del Comitato.

Ciascun componente del Comitato Promotore e dei suoi organi è individualmente responsabile dei propri atti compiuti durante il periodo di appartenenza al Comitato ai sensi dell'articolo 40 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 (Consiglio di Presidenza)

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente della Giunta della Regione Puglia e dal Sindaco della Città di Bari, o loro delegati, e dal Presidente del Comitato.

Il Consiglio di Presidenza cura i rapporti istituzionali e stabilisce, con indirizzi che sono comunicati al Consiglio dei Promotori, azioni e strategie funzionali al perseguimento dello scopo del Comitato.

Il Consiglio delibera con la modalità del consenso sulle seguenti materie:

- a) determinazione delle attività da svolgere per la redazione e la presentazione del progetto di candidatura;
- b) approvazione del progetto di candidatura;
- c) ammissione di nuovi associati;
- d) modifiche al presente Statuto;
- e) scioglimento o trasformazione del Comitato.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente del Comitato è nominato con atto del Presidente della Giunta della Regione Puglia di intesa con il Sindaco della Città di Bari.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato Promotore di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente predispose il progetto di candidatura da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza.





**REGIONE
PUGLIA**

Art. 11 (Scioglimento)

Il Comitato potrà essere sciolto con le modalità previste all'art. 8 a seguito della mancata assegnazione alla Città di Bari della sede dell'Autorità, nonché per tutte le altre cause previste dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Art. 12 (Norma di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 39 e seguenti del Codice Civile, nonché la disciplina in materia di enti senza scopo di lucro.





Allegato unico alla deliberazione
n. 1809 del 07-12-2022
composta da n. 04 fasciate (quattro)
Il Segretario della G.R.

Dott.ssa Anna Lobosco

